

Testo in vigore dal 25/08/2016 e vigente al 6/04/2017.

## **LEGGE 14 AGOSTO 1971, N. 817**

**Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. (GU n.261 del 14-10-1971 )**

### **Art. 7.**

**Il termine di quattro anni** previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione **e' ridotto a due anni.**

Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

- 1) **al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;**
- 2) **al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;**
- 2-bis) **all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti.**

Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.